

Regolamento sulla disciplina del reclutamento delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 1 -	Ambito di applicazione	2
Articolo 2 -	Tipologie contrattuali	2
Articolo 3 -	Altre fonti di finanziamento	2
Articolo 4 -	Attività.....	3
Articolo 5 -	Attivazione della procedura	3
Articolo 6 -	Bando.....	4
Articolo 7 -	Requisiti per la partecipazione	4
Articolo 8 -	Divieto di partecipazione alle procedure	5
Articolo 9 -	Domanda di partecipazione	5
Articolo 10 -	Composizione della Commissione di selezione	6
Articolo 11 -	Norme generali per il funzionamento delle commissioni	6
Articolo 12 -	Criteri di valutazione	7
Articolo 13 -	Iter di valutazione	7
Articolo 14 -	Offerta.....	8
Articolo 15 -	Chiamata	8
Articolo 16 -	Chiamata diretta (art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e s.m.i.).....	9
Articolo 17 -	Contratto	9
Articolo 18 -	Norme transitorie	10
Articolo 19 -	Norme finali	11

Preambolo

Il presente regolamento è redatto nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio delle pari opportunità tra donne e uomini ed in ottemperanza alla normativa in materia relativa all'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio negli atti delle istituzioni pubbliche. A tale scopo, il presente regolamento indica con la dicitura **corpo docente** l'insieme costituito da professoresse e dei professori di ruolo afferenti della Scuola IMT Altì Studi Lucca (d'ora in avanti "Scuola") e con la dicitura **corpo accademico** l'insieme delle professoresse e dei professori in servizio presso le Università al livello nazionale e internazionale.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, disciplina le procedure di reclutamento di ricercatrici e ricercatori a tempo determinato in attuazione dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in conformità ai principi sanciti dalla Carta Europea delle ricercatrici e dei ricercatori, dal Codice di condotta per l'assunzione delle ricercatrici e dei ricercatori adottati dalla Commissione Europea con Raccomandazione del 11 marzo 2005 (2005/251/CE) e nel rispetto del "Codice di comportamento" (<http://imt.lu/codicecomportamento>) e del "Code of Conduct and Ethics" (<http://imt.lu/codeofconduct>) della Scuola e di quanto previsto dal D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Articolo 2 - Tipologie contrattuali

1. Le ricercatrici o i ricercatori a tempo determinato possono essere assunte e assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
 - a) contratti per la posizione di ricercatrice o ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) ("**RTD-a**"), a norma dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022. I contratti di durata triennale sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242.
 - b) contratti per la posizione di ricercatrice o ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b) ("**RTD-b**"), a norma dell'art. 24 comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022. I contratti sono di durata triennale e non sono rinnovabili.
 - c) contratti per la posizione di ricercatrice o ricercatore di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 come modificato dalla legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022 ("**RTT**"). I contratti hanno una durata complessiva di sei anni e non sono rinnovabili.

Articolo 3 - Altre fonti di finanziamento

1. Qualora la posizione sia finanziata nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea o da altre istituzioni straniere internazionali o sovranazionali, nonché nell'ambito di progetti di ricerca nazionali e qualora i singoli progetti lo prevedano, è possibile derogare alle disposizioni del presente Regolamento con riferimento alle modalità di reclutamento, ai requisiti richiesti alle candidate e ai candidati, al compenso, alla durata del contratto e al rinnovo.

2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono anche essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni che prevedano rispettivamente:

- a) per i contratti RTD-a: importo e durata non inferiore a quella del contratto;
- b) per i contratti RTD-b e RTT: importo non inferiore al costo quindicennale delle posizioni relative.

La convenzione è stipulata con il soggetto finanziatore prima dell'emanazione del bando di selezione.

Articolo 4 - Attività

1. Le ricercatrici e i ricercatori a tempo determinato dovranno svolgere le seguenti attività:
 - a) Ricerca: Contribuire all'attività dell'unità di ricerca e dell'area di afferenza pubblicando i risultati della propria ricerca su volumi o riviste e presentandoli a convegni, seminari, workshop di rilevanza nazionale e internazionale in coerenza con le linee di ricerca della Scuola, e con il progetto di ricerca, ove presente.
 - b) Tutoraggio: Garantire un'adeguata qualità di tutoraggio e supervisione in favore delle allieve e degli allievi tramite un contributo diretto allo sviluppo dei percorsi formativi e dei progetti di ricerca.
 - c) Didattica: Garantire un alto livello qualitativo della didattica in coerenza con gli obiettivi della Scuola e dei singoli programmi di studio ai sensi di quanto disciplinato nel Regolamento sui diritti e doveri del personale docente e ricercatore della Scuola IMT Altì Studi Lucca.
 - d) Terza Missione: Contribuire allo sviluppo delle attività di valorizzazione della ricerca della Scuola e ad iniziative quali conferenze, seminari, accordi con altre istituzioni, fundraising, attività di *public engagement*, orientamento alla ricerca, progetti, di trasferimento metodologico e/o tecnologico, di conoscenze, e di disseminazione scientifica.

Articolo 5 - Attivazione della procedura

1. La procedura è avviata nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale.
2. Nell'ambito della programmazione triennale, la Scuola IMT vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di RTT, in favore di soggetti che per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca formalmente attribuite e remunerate, presso altre Università o altri istituti di ricerca, italiani o stranieri.
3. L'attivazione della procedura è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Rettrice o Rettore, previo parere del Senato Accademico.
4. La proposta deve contenere l'indicazione di:
 - a) numero dei posti da ricoprire;
 - b) tipologia di contratto ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del presente regolamento;
 - c) copertura finanziaria e fonte di finanziamento;
 - d) Gruppo scientifico disciplinare, nonché, eventualmente, uno o più Settori scientifico disciplinari;

- e) specifiche funzioni che la ricercatrice e il ricercatore dovrà svolgere e caratteristiche collegate alla posizione;
- f) requisiti richiesti, tra cui l'ottima conoscenza della lingua inglese.

Articolo 6 - Bando

1. La Rettore o Rettore, con proprio decreto, indice l'avvio della procedura pubblica di selezione assicurando la pubblicità degli atti nonché il rispetto dei principi enunciati nell'art. 1 e dei criteri previsti dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il bando è redatto in italiano e, in versione sintetica, in inglese. La versione italiana è pubblicata all'Albo *on line* e nella sezione apposita del sito della Scuola IMT e, in forma sintetica, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV, serie speciale "Concorsi ed esami", nonché sui siti del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea, fatte salve ulteriori forme di pubblicità previste dalla legge. La versione in inglese è pubblicizzata su siti internet internazionali dedicati allo sviluppo delle carriere e alla mobilità dei ricercatori, nonché, ove ritenuto necessario, su siti specializzati relativi alle aree di interesse.
3. Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 5 comma 4 del presente regolamento, contiene:
 - a) diritti e doveri;
 - b) le fasi della selezione e i criteri di valutazione;
 - c) numero massimo delle pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici.

Articolo 7 - Requisiti per la partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione per i contratti di cui al presente Regolamento, i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono ammessi a partecipare alla selezione per i contratti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Regolamento coloro che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
 - b) abbiano usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente Regolamento;
 - c) abbiano usufruito per almeno tre anni di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230/2005;
 - d) siano in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professoressa o professore di I e II fascia.

3. Per le selezioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Regolamento, le attività svolte in qualità di titolare di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, nonché di quelli stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230/2005, sono cumulabili con i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo.

Articolo 8 - Divieto di partecipazione alle procedure

1. Non possono partecipare alle procedure di cui al presente Regolamento:
 - a) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un membro del corpo docente della Scuola, con la Direttrice o il Direttore Generale o con un membro del Consiglio di Amministrazione della Scuola;
 - b) coloro che sono stati già assunti a tempo indeterminato come professoresse o professori di I e II fascia o come ricercatrici o ricercatori di Università italiane, ancorché cessati dal servizio;
 - c) coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto bandito;
 - d) esclusivamente per le selezioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente Regolamento, non sono ammessi coloro che sono stati titolari di contratti di assegnista di ricerca e di ricercatrice o ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 della legge n. 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, presso la Scuola IMT o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui all'articolo 22, al comma 1, della medesima legge nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi;
 - e) esclusivamente per le selezioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente Regolamento, non sono ammessi i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio della stessa tipologia di contratto stipulato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 nel testo vigente successivamente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022.

Articolo 9 - Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione deve essere compilata e inoltrata esclusivamente tramite la procedura on line disponibile sul sito web della Scuola IMT.
2. Nella domanda devono essere indicati obbligatoriamente, pena esclusione:
 - a) Dati anagrafici: il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, un recapito eletto ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di selezione, la cittadinanza, un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica e il numero di un documento di identità in corso di validità;
 - b) titolo di studio: le informazioni relative al proprio titolo di studio;
3. Alla domanda devono essere allegati, pena esclusione:
 - a. un curriculum, redatto in lingua inglese e inclusivo di esperienze professionali e attività scientifiche svolte e un risultato della ricerca da presentare nel corso dell'intervista di cui all'articolo 13 comma 6 del presente regolamento;
 - b. un *Research Statement* che indichi i propri interessi di ricerca e delinei le future attività presso la Scuola.

4. Le candidate e i candidati potranno altresì allegare pubblicazioni fino al limite massimo previsto dal bando e la tesi di dottorato.

Articolo 10 - Composizione della Commissione di selezione

1. La Commissione di selezione è nominata dalla Rettrice o Rettore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. La Commissione è composta da tre membri, con inquadramento, nel caso di membri del corpo accademico, pari o superiore a quello oggetto della selezione, che siano nell'organico della Scuola, di altre Università italiane o straniere, o di altre istituzioni o enti che siano di comprovato riconoscimento internazionale ed attivi nei Settori Scientifici Disciplinari di riferimento per il reclutamento o nel medesimo Settore Concorsuale.
3. Per le selezioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) (RTD-a), la Rettrice o il Rettore, sentiti i membri del corpo docente esperti della disciplina o degli ambiti disciplinari oggetto del bando, propone al Senato Accademico il nominativo del membro interno della commissione o del membro esterno facente funzione di membro interno, i due nominativi dei componenti effettivi della commissione e i due nominativi dei componenti supplenti membri del corpo accademico esterno alla Scuola. La proposta deve garantire, salvo adeguata motivazione, l'equilibrio di genere.
4. Per le selezioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) RTD-b e c) RTT, la Rettrice o Rettore, sentiti i membri del corpo docente esperti della disciplina o degli ambiti disciplinari oggetto del bando, propone al Senato Accademico il nominativo del membro interno della commissione o del membro esterno facente funzione di membro interno e le rose di tre nominativi entro le quali sorteggiare gli altri due membri. Ciascuna rosa è composta omogeneamente da individui di genere diverso dall'altra, non in servizio presso la Scuola IMT. Nel caso in cui manchino esponenti di uno dei generi per comporre una rosa di tre nominativi, si può estrarre da una rosa di quattro e una di due nominativi. Se nemmeno questo fosse possibile l'eventuale unico/a esponente disponibile di un genere è inserito in un'unica lista di sei.
5. I membri della Commissione non devono avere ottenuto una valutazione negativa ai sensi della Legge 240/2010, art 6, commi 7 e 8. La verifica di tali requisiti è effettuata dall'amministrazione.
6. Per i membri della Commissione provenienti da Università, enti di ricerca o enti stranieri, o da enti nazionali diversi dalle Università la Scuola verifica la corrispondenza della loro qualifica con quella richiesta.
7. Non possono far parte della Commissione la Rettrice o il Rettore della Scuola, i membri del Consiglio di Amministrazione della Scuola e coloro che ricoprano altre cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, così come previsto dal D.lgs 165/2001, art. 35.

Articolo 11 - Norme generali per il funzionamento delle commissioni

1. La Commissione, nella prima seduta, individua al suo interno un membro che presiede la Commissione e una Segretaria o un Segretario verbalizzante.
2. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici per lo svolgimento dei lavori.
3. La Commissione chiude i propri lavori al massimo entro quattro mesi dal Decreto di nomina. La Rettrice o il Rettore può prorogare tale termine una sola volta per comprovati motivi. Nel caso in cui i lavori non

si siano conclusi entro i termini della proroga, la Rettrice o il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione.

4. Gli atti, consistenti nei verbali di ogni singola riunione e nei rispettivi allegati, ove presenti, sono approvati con Decreto della Rettrice o del Rettore, che si limita a verificarne e attestarne la validità, entro 30 giorni dalla consegna agli uffici dei verbali della Commissione.
5. Il decreto di cui al precedente comma è pubblicato sul sito web della Scuola, nelle sezioni dedicate, e all'Albo on line.

Articolo 12 - Criteri di valutazione

1. Nella prima riunione e prima di procedere alla valutazione dei titoli, la Commissione definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Decreto Ministeriale 243/2011, i criteri di valutazione.
2. Sono altresì considerati per la valutazione delle interviste la rilevanza del profilo scientifico, attitudinale e motivazionale rispetto al macro settore bandito nonché , il possesso delle competenze linguistiche.

Articolo 13 - Iter di valutazione

1. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice attesta l'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse tra i propri membri e i candidati e le candidate, , e predetermina i criteri per:
 - a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, della tesi di dottorato, ove presentata, dell'attività didattica, dei titoli, e del curriculum;
 - b) l'accertamento delle competenze linguistiche.

I criteri adottati sono pubblicati sul sito della Scuola.

2. Ciascun membro della Commissione, prima di accettare l'incarico e in ogni caso, al più tardi, prima di iniziare i lavori, rilascia un'apposita dichiarazione, sottoscritta, attestante l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico ai sensi di legge. Dopo aver preso visione della lista delle candidature, ciascun membro della Commissione rilascia altresì una dichiarazione attestante l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi con ciascuna candidata o ciascun candidato, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile e di qualunque altra circostanza che sostanzi un conflitto di interesse anche potenziale, come definito dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dal Codice di comportamento della Scuola.
3. La Commissione procede alla valutazione comparativa delle candidate e dei candidati esprimendo un motivato giudizio analitico, sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica.
4. A seguito della valutazione comparativa di cui al comma precedente, la Commissione ammette alla fase della intervista di cui al comma 6 del presente articolo le candidate e i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore alle sei unità. Le candidate e i candidati sono tutti ammessi all'intervista qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
5. L'elenco delle candidate e dei candidati ammessi all'intervista, la modalità, la data e l'orario di svolgimento sono pubblicati nel sito della Scuola.

6. L'intervista consiste nella discussione, aperta alla comunità scientifica della Scuola, dei titoli e della produzione scientifica nonché nella presentazione di un risultato della ricerca e nella discussione del *Research Statement*. In occasione della presentazione, la Commissione valuterà altresì la conoscenza della lingua straniera.
7. Al fine della partecipazione di soggetti non residenti sul territorio nazionale, la Commissione può valutare se permettere la partecipazione alle interviste in modalità telematica.
8. Le spese per la partecipazione all'intervista delle candidate e dei candidati gravano su fondi della Scuola.
9. A seguito delle interviste, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate delle candidate e dei candidati ammesse/i alla stessa anche alla luce di quanto emerso dalla discussione del *Research Statement* e del risultato della ricerca.
10. Per il reclutamento di posizioni di cui all'articolo 2 comma 1 lett b) e c) del presente regolamento, la Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, individua la candidata o il candidato vincitore. La Commissione formula altresì una graduatoria di merito tra coloro che siano risultati idonei; la graduatoria può essere utilizzata esclusivamente per chiamate che si perfezionano entro sei mesi dalla approvazione degli atti e tassativamente a seguito del verificarsi dei seguenti casi:
 - a) impossibilità di perfezionare la chiamata per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;
 - b) rinuncia alla chiamata da parte della candidata o del candidato chiamato a ricoprire il posto;
 - c) mancata presa di servizio dello stesso senza giustificato motivo;
 - d) dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio.
11. Per il reclutamento di posizioni di cui all'articolo 2 comma 1 lett a) del presente regolamento, la Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, individua la candidata vincitrice o il candidato vincitore. La Commissione formula altresì una graduatoria di merito che può essere utilizzata per successive chiamate sulla base dei profili e delle risorse presenti nella programmazione triennale entro 6 mesi dalla pubblicazione dei risultati.
12. Sono fatti salvi il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie a copertura del contratto.

Articolo 14 - Offerta

1. La procedura si chiude con una proposta formulata dalla Rettrice o dal Rettore che specifica le informazioni contrattuali e una sintesi dei principali diritti e doveri specifici in relazione alla natura dell'inquadramento.

Articolo 15 - Chiamata

1. La Rettrice o il Rettore trasmette gli atti al Senato Accademico che, nella sua composizione ristretta di membri del corpo docente di I e II fascia, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto la proposta motivata di chiamata. Il Consiglio di Amministrazione valuta la proposta di chiamata del Senato ai fini dell'approvazione finale della stessa.

Articolo 16 - Chiamata diretta (art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e s.m.i.)

1. Oltre alle procedure di selezione disciplinate dal presente Regolamento, la Scuola IMT, ai sensi dell'articolo 1 comma 9 della legge 230/2005, può procedere alla chiamata diretta quale ricercatrice o ricercatore a tempo determinato di studiosi e studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
2. La Scuola IMT può procedere, altresì, alla copertura di posti di RTD-a, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. L. n. 36/2022, convertito con legge n. 79/2022.
3. La procedura è avviata dalla Rettrice o dal Rettore a seguito di indicazioni del corpo docente della Scuola nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale.
4. I soggetti identificati dalla Rettrice o dal Rettore sono invitati a sostenere presso la Scuola un seminario in lingua inglese relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo, anche in relazione all'impatto sulle esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione ed eventuale grado di possibile integrazione interdisciplinare con altri ambiti scientifici della Scuola. Al seminario è invitata ad assistere tutta la comunità accademica della Scuola.
5. Al fine della formulazione della proposta di chiamata, la Rettrice o Rettore ha la facoltà di chiedere il parere di tre esperti in ambito internazionale nel settore di riferimento sul profilo della candidata o del candidato.
6. Alla luce di quanto previsto dai commi 4 e 5, la Rettrice o il Rettore propone la chiamata al Senato Accademico che, nella sua composizione ristretta di membri del corpo docente di I e II fascia, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto la proposta motivata di chiamata. Il Consiglio di Amministrazione valuta la proposta di chiamata del Senato ai fini dell'approvazione finale della stessa.
7. Solo nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, la proposta di chiamata, qualora previsto dalla norma, è inviata al Ministero per il nulla osta alla nomina, nei termini previsti dalla normativa vigente.
8. La Rettrice o il Rettore, ricevuto, ove necessario, l'eventuale nulla osta di cui al comma 7, dispone, con proprio decreto, la nomina.

Articolo 17 - Contratto

1. La Rettrice o il Rettore, a seguito dell'approvazione della chiamata, invita la ricercatrice o il ricercatore a presentare la documentazione prevista e stipula il contratto individuale di lavoro.
2. I titolari dei contratti di cui al presente Regolamento sono inquadrati nella categoria degli *Assistant Professor*.
3. Per le posizioni di cui all'articolo 2 comma 1 lett. c) del presente regolamento, il contratto è stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipula del contratto, per i tre anni successivi la Scuola non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare.
4. Il contratto di diritto privato deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) le date di inizio e fine del rapporto di lavoro;
 - b) la descrizione delle attività di ricerca, compresa l'eventuale attività assistenziale laddove applicabile;
 - c) l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, con l'indicazione delle ore dedicate all'attività di didattica frontale;
 - d) il trattamento economico complessivo;
 - e) il trattamento previdenziale e assistenziale;
 - f) il gruppo scientifico disciplinare o il settore scientifico-disciplinare e settore concorsuale;
 - g) la durata del periodo di prova;
 - h) la possibilità di recesso unilaterale da parte della ricercatrice o del ricercatore, previo preavviso scritto di almeno trenta giorni;
 - i) le cause di cessazione del rapporto di lavoro;
 - j) l'obbligo per la ricercatrice o il ricercatore di predisporre con cadenza annuale e al termine del contratto apposita relazione sui risultati della ricerca.
5. I contratti possono prevedere il regime di impiego a tempo pieno o a tempo definito.
6. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento e la mancata predisposizione e/o approvazione della relazione di cui al comma 4 lett. j).

Articolo 18 - Proroga del contratto

1. Per le selezioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) (RTD-a), la proposta motivata di eventuale proroga dovrà pervenire alla Rettrice o al Rettore da parte del Responsabile della Area Scientifica Multidisciplinare di afferenza della ricercatrice o del ricercatore, su proposta del Referente Scientifico, almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto con l'indicazione della relativa copertura finanziaria. La proposta potrà tenere conto della relazione finale di cui all'art. 17 comma 4 lett. j).

Articolo 19 - Norme transitorie

1. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della L. 240/2010 che definisce i gruppi scientifico-disciplinari, nel presente Regolamento restano ferme le definizioni di macro-settore concorsuale, settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022. Le procedure di cui al presente Regolamento nonché l'inquadramento delle ricercatrici e dei ricercatori, restano altresì riferiti ai suddetti settori.
2. Entro i termini previsti dall'art. 14 comma 6-quiquestecies del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022, si possono indire procedure per il reclutamento di RTD-a, in attuazione delle misure previste dal PNRR, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.
3. Entro i termini previsti dall'art. 14 comma 6-terdecies del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022, si possono indire procedure per il reclutamento di RTD-b.

4. Alle procedure di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022.
5. Entro i termini previsti dall'art. 14 comma 6-septiesdecies del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022, viene riservata una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti di RTT:
 - a) ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti di RTD-a;
 - e/o
 - b) ai soggetti che sono o sono stati titolari, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, di uno o più assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della L. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022.
6. Entro i termini previsti dall'art. 14 comma 6-duodevicies del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022, ai soggetti che sono stati per almeno tre anni titolari di contratti RTD-a e che stipulano un contratto di RTT, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. In questo caso, la valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5 e 5bis della L. 240/2010, avviene dopo che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla presa di servizio.
7. Entro i termini previsti dall'art. 14 comma 6-duodevicies del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022, ai soggetti che sono stati per almeno tre anni titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della L. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022 e che stipulano un contratto da RTT, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

Articolo 20 - Norme finali

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 17 comma 4 lett. j) e comma 6 del presente Regolamento si applicano ai contratti stipulati o prorogati in data successiva al 1° settembre 2024.